



COMUNE DI ROSSANO VENETO

Piazza G. Marconi, 4 - 36028 ROSSANO VENETO (Vicenza)
C.F. 00261630248

REGISTRAZIONI
IN CASO D'USC
art. 5 - 2° comm.
D.P.R. 26/4/1981
n. 131

REP. GEN. 1230

PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI ROSSANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI BASSANO DEL GRAPPA PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE IN CASO DI "EVENTI CALAMITOSI".

L'anno **duemilaquattordici (2014)**, addì **SETTE** del mese di **FEBBRAIO**, nella Sede Municipale di Rossano Veneto - Piazza Marconi n. 4.

Tra i Sigg.:

- **BONANNO Arch. Corrado**, nato a Vibo Valentia (VV) il 12/01/1963, Responsabile del Servizio LL.PP./Manutenzioni del Patrimonio, il quale interviene in questo atto in rappresentanza del Comune di Rossano Veneto - codice fiscale 00261630248 - autorizzato con delibera di G.C. n. del ;

e

- **RUGOLO GIUSEPPE**, nato a Pederobba (TV) il 14.3.1961, domiciliato per la carica a Bassano del Grappa - Via Angarano n. 2, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente della Sezione A.N.A. di Bassano del Grappa - Codice fiscale e P. IVA 00802170241, per conto del Gruppo Alpini di Rossano Veneto (VI);

PREMESSO:

- che la normativa vigente in materia di Protezione Civile fa obbligo ai Comuni di dotarsi di una adeguata struttura operativa che, in presenza di eventi calamitosi naturali, riesca a prestare i primi interventi di soccorso;
- che il Comune di Rossano Veneto riconosce comunque il ruolo che l'A.N.A. svolge a livello nazionale nel settore della Protezione Civile, in particolare al verificarsi di eventi calamitosi ex art. 2, lett. C) della L. 225/92 sotto il coordinamento delle competenti Strutture dello Stato;
- che il Comune di Rossano Veneto non dispone di un apparato Volontario organizzato tale da potersi identificare in unità operativa come impone tale delicata materia;
- che il Gruppo Alpini, con sede nel territorio comunale in Via S. Zenone n. 258, dispone di una squadra di volontari di Protezione Civile inserita nelle strutture facenti capo all'Associazione Nazionale Alpini, con sede a Milano in Via Marsala n. 9, iscritta nel registro del volontariato del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e costituita da persone che, oltre ad avere uno spiccato senso di altruismo, generosità, solidarietà e collaborazione, sulla base dei dettami delle attuali legislazioni, fa parte integrante del Servizio Nazionale della Protezione Civile, le cui strutture operative comprendono anche l'organizzazione di volontariato a livello locale dal Nucleo di Protezione Civile della Sezione A.N.A. di Bassano del Grappa;
- che la Sezione A.N.A. di Bassano del Grappa, con decreto n. 259 dell'11.6.2002, è iscritta all'Albo Regionale dei gruppi volontari di Protezione Civile della Regione Veneto e al Registro Regionale del Volontariato con il numero di classificazione PCVOL -05-C-2030-VI-02;

- che appare opportuno e affidabile accordarsi formalmente con l'Associazione Nazionale Alpini, al fine di poter disporre di personale volontario addestrato, in grado di intervenire con efficacia, utilizzando i mezzi di pronto impiego in dotazione del Comune;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2

Soggetti della presente Convenzione sono il Comune di Rossano Veneto e la Squadra di Protezione Civile ANA della Sezione A.N.A. di Bassano del Grappa costituita in seno al Gruppo Alpini di Rossano Veneto.

ART. 3

Oggetto della presente Convenzione è la collaborazione in caso di "soccorso e superamento dell'emergenza al verificarsi di eventi di cui all'art. 2 della L. n. 225/92" della sopradescritta Squadra di Protezione Civile dell'A.N.A. con il personale comunale, con i Vigili del Fuoco, la Guardia Forestale, gli Organi di Polizia e il Genio Civile.

ART. 4

La Squadra di Protezione Civile dell'A.N.A. risponderà comunque e sempre al Sindaco, quale massima autorità di Pubblica Sicurezza e Ufficiale di Governo per le attività di Protezione Civile per le operazioni da svolgere sul territorio di giurisdizione comunale.

ART. 5

La Sezione dell'A.N.A. si impegna a comunicare il nominativo del Responsabile della Squadra, nonché il numero dei Volontari, al fine di garantire la massima tempestività nell'allertamento della Squadra stessa; alla stessa stregua il Comune comunicherà il nominativo del proprio responsabile del Servizio di Protezione Civile al quale fare riferimento.

ART. 6

La Squadra dell'A.N.A., oltre a garantire il proprio intervento in caso di "emergenza pubblica" sarà disponibile a collaborare con i tecnici comunali all'aggiornamento del piano comunale di protezione civile;

ART. 7

In caso di emergenza i membri della Squadra di Protezione Civile dell'A.N.A. potranno utilizzare i mezzi e i materiali di proprietà del Comune adibiti al servizio di protezione civile, verbale di consegna al Gruppo A.N.A. di Rossano Veneto prot. n. 22839 del 27.11.06, per porre in essere tutte le misure che si rendessero necessarie a fronteggiare lo stato di necessità.

ART. 8

In caso di necessità di utilizzare i mezzi e i materiali di proprietà del Comune adibiti al servizio di protezione civile al di fuori del territorio comunale l'A.N.A. provvederà ad inoltrare richiesta di autorizzazione al Comune e nel caso affermativo, a seguito dell'uso, l'A.N.A. si assume l'onere dell'ordinaria manutenzione dei mezzi e dei materiali che utilizza.

ART. 9

La Squadra, per esercitare le attività di pronto intervento in caso di "soccorso e superamento dell'emergenza al verificarsi di eventi di cui all'art. 2 della L. n. 225/92" è già coperta da assicurazione propria contro gli infortuni e la salvaguardia dalla responsabilità civile per danni a cose e nei confronti di terzi.

ART. 10

La Squadra dell'A.N.A. deve presentare annualmente una relazione a preventivo e a consuntivo delle attività da svolgere ed effettivamente svolte, riconducibili al territorio di Rossano Veneto



Per tali interventi potrà usare i mezzi tecnici di Protezione Civile di proprietà del Comune, della cui manutenzione è responsabile, ad esclusione degli oneri finanziari.

La Giunta Comunale, valutate le attività, disporrà l'erogazione di un contributo sulla base delle effettive disponibilità finanziarie del bilancio di riferimento.

ART. 11

Un rappresentante della Protezione Civile A.N.A. del Gruppo di Rossano Veneto, sarà inserito quale membro nella Commissione Comunale di Protezione Civile (C.O.C.).

ART. 12

Si precisa che, essendo l'Unità di Protezione Civile della Sezione Alpini di Bassano del Grappa iscritta nell'Elenco delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ogni eventuale richiesta di impegno dei Volontari da parte del Dipartimento stesso, avrà carattere prioritario rispetto alle richieste di altri Enti.

Inoltre la squadra del Gruppo Alpini di Rossano Veneto, quando non è impegnata dal Comune in attività di previsione, prevenzione, soccorso o superamento dell'emergenza, è libera di partecipare alle attività di soccorso, sul territorio nazionale o all'estero, su ordine delle autorità statali, regionali o provinciali, con le attrezzature proprie o con quelle messe a disposizione dalle autorità del Comune. Potrà inoltre partecipare con le attrezzature sopra descritte, a qualsiasi attività addestrativa programmata dalle autorità sopra citate, nonché dalla sede nazionale dell'A.N.A.

Su richiesta del Sindaco di Rossano Veneto, al verificarsi di emergenze di carattere Comunale, l'A.N.A. è disponibile a fornire volontari idonei e in numero sufficiente per fronteggiare l'emergenza, oltre a quelli oggetto di convenzione con il Comune stesso, sempre che le proprie strutture operative, poste nell'intorno del Comune di Rossano Veneto, non siano state tutte contemporaneamente attivate da altre autorità di Protezione Civile e siano disponibili.

Nel caso in cui venga messo in atto l'intervento di squadre esterne, qualsiasi onere inerente all'intervento sarà a carico dell'Amministrazione Comunale.

ART. 13

Il presente accordo ha una durata di due anni decorrenti dalla stipula.

ART. 14

Tutte le spese di bollo, scritturazione e registrazione in caso d'uso (art. 5, 2° comma, del DPR 26.4.1986 n. 131) saranno a carico del Comune di Rossano Veneto.

Art. 15

La presente convenzione annulla la precedente stipulata in data 2.3.2012 Rep. N.1119.

Letto, confermato e sottoscritto.

per IL COMUNE DI ROSSANO VENETO
Il Responsabile Serv. LL.PP./Manut.Patrimonio



per l'A.N.A. - SEZIONE BASSANO GR.

Il Presidente

